



Allegato "A" al Rep.n.5168

STATUTO DELLA "FONDAZIONE BEATO NUNZIO SULPRIZIO E.T.S.

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Beato Nunzio Sulprizio E.T.S."

La Fondazione ha sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 474. Il mutamento dell'indirizzo spetta all'Organo Amministrativo e non costituisce modifica statutaria.

Art. 2 Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

1. Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. Interventi e prestazioni sanitarie;
3. Prestazioni socio-sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
4. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
7. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, la Fondazione si propone, in coerenza con le finalità sopra indicate, di dedicarsi ed adempiere alle seguenti attività

- garantire la piena assistenza alle persone di età avanzata in condizione di bisogno e disagio economico, particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale secondo i principi cristiani. A tal fine, promuove iniziative dirette all'assistenza morale, materiale e sanitaria degli anziani in condizioni di svantaggio, con preferenza per le

persone residenti nel Comune di Taranto.

La Fondazione potrà inoltre costituire servizi di qualsiasi genere finalizzati al miglioramento dell'assistenza agli ospiti del pensionato, anche mediante affidamento a soggetti esterni, siano essi persone fisiche, società o associazioni.

In caso di affidamento dei servizi a soggetti esterni, l'Organo Amministrativo della Fondazione provvederà di volta in volta all'adozione degli opportuni regolamenti.

- la realizzazione di un complesso residenziale polivalente destinato alla residenza e all'assistenza sociale, nonché all'erogazione di servizi di assistenza domiciliare;
- lo sviluppo di attività educative rivolte a soggetti svantaggiati, con particolare attenzione all'istruzione;
- la promozione e realizzazione di percorsi di formazione dedicati a soggetti svantaggiati;
- la promozione della cultura e dell'arte rivolta a soggetti svantaggiati, quale strumento di inclusione sociale.

La Fondazione si fa carico di situazioni effettivamente marginali e disagiate, anche sotto il profilo del bisogno economico, e a tal fine:

- la retta di ricovero eventualmente praticata dalla Fondazione non viene fatta gravare sull'ospite, oppure viene applicata in misura non superiore alla metà del suo ammontare;
- la prestazione assistenziale e socio-sanitaria rivolta a soggetti anziani in condizioni di non autosufficienza o semiautosufficienza deve essere riconosciuta e documentata come grave.

La Fondazione esplica la propria attività nell'ambito della Regione Puglia.

Essa:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge unicamente le attività sopra indicate e quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di svolgere attività diverse, salvo quelle strumentali nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o disposta a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura non profit;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio secondo le disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimo-

nio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'Organo Amministrativo provvederà all'investimento del denaro che successivamente potrà pervenire alla fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, anche in funzione degli scopi della fondazione.

La Fondazione provvede altresì al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, nonché avvalendosi di finanziamenti con istituto di credito e potrà chiedere agevolazioni finanziarie, nazionali, regionali e/o europee.

Art. 4 Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5 Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono: l'Organo di Amministrazione e il relativo Presidente e l'Organo di Controllo.

Art. 6 Organo di Amministrazione

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto da n.4 (quattro) membri, incluso il Presidente, nominati dal fondatore, i quali restano in carica a vita o sino a dimissioni.

Alla cessazione dei primi amministratori non si farà luogo alla loro sostituzione, sino a quando il Consiglio non sarà composto da 3 (tre) membri.

In caso di riduzione del numero dei consiglieri al di sotto dei tre membri, si farà luogo alla loro sostituzione mediante la nomina di nuovi amministratori che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo Amministrativo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta quale consigliere di Amministrazione.

Art. 7 Poteri

All'Organo di Amministrazione spetta:

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario Generale;

- deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale; in particolare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- deliberare lo scioglimento e la devoluzione nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione, il tutto in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l' Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Spetta altresì di:

- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza generale è attribuito al Presidente della fondazione.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestare l' avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto o dalla legge, devono essere prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche del presente statuto devono essere assunte dall'Organo Amministrativo all'unanimità.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto la nomina di nuovi amministratori, nei casi sopra previsti, devono avvenire con il voto favorevole degli amministratori nominati direttamente dal fondatore.

Art. 9 Organo di controllo

L' Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L' Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. I componenti l' Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l' Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell' Organo di Controllo si applica l' articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell' Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l' Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell' Organo di Amministrazione.

L'organo di controllo può esercitare, nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.10 Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell' apposito registro, nei casi previsti dalla legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. Il Revisore deve controllare l' amministrazione della Fondazione, vigilare sull' osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell' Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Il relativo compenso è stabilito dall' Organo di Amministrazione.

Art.11 Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Organo di Amministrazione e dell' Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell' Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all' art. 15 del codice del terzo settore - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all' Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Art.12 Bilancio

L' esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, l' Organo di Amministrazione predisporrà il bilancio - nel rispetto della normativa applicabile - da presentarsi al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell' anno successivo per l' approvazione.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art.13 Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, nei casi previsti dalla legge, deve:

- depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.14 Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell' art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all' Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze previste nel presente statuto.

Art.15 Estinzione

In caso di estinzione o scioglimento dell' Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all' articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell' Organo di Amministrazione.

Firmato: Russo Rosa Giovanna, Antonia Cotugno, Giuseppe Tarantino, Francesco Carelli, Antonio Masciulli, Gianmarco cito Notaio. Vi è il sigillo.